



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
dal Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)
dal Ministro della salute (SPERANZA)
e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*) prevede, al comma 1, in considerazione dell'evoluzione della situazione pandemica e della necessità di garantire l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale soggetto ad oneri di servizio pubblico secondo modalità coerenti con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la possibilità di utilizzare, nel limite di 300 milioni di euro, le risorse previste dall'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo *ante* COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

A tale riguardo, si evidenzia che, nella seduta del 31 agosto 2020, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha reso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sulle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, che prevedono con specifico riguardo al trasporto pubblico locale, tra l'altro, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di cir-

colazione dei mezzi stessi, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.

Al contempo, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse previste dal citato articolo 44 anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto e nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, previsto dal comma 1 del citato articolo 44, si prevede, al comma 2, un'autorizzazione di spesa in favore di ciascuna regione o provincia autonoma, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando allo stanziamento di cui al suddetto articolo 44 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono poi definite le quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

L'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, prevede, al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, « assicurano il tra-

sporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati».

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Conseguentemente, in ragione della necessità di modulare, in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico e in considerazione della natura di « servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica italiana (articolo 114 della Costituzione) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'ente locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino » (Corte dei Conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG), l'articolo 2 (*Disposizioni in materia di trasporto scolastico*) dispone che le risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, destinate ad incrementare la dotazione del fondo istituito dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi di tra-

sporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni. A tal fine, ciascun comune può destinare, nel 2020, per il trasporto scolastico, risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Articolo 3 (*Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021*). Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, ai commi 1 e 2, si prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2020, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015; quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 205 del 2017, e, quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017.

Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli per l'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato attuale, sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli per l'infanzia.

Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impegno contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse, che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL.

Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 3 dell'articolo 3 destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 4 (*Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa*), considerato il grave disagio socio-economico derivante dallo stato di emergenza nel quale si trova in particolare il comune di Lampedusa e Linosa, dispone, per i soggetti che hanno nel comune il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, il rinvio al 21 dicembre 2020 di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno, senza il pagamento di san-

zioni e interessi. La norma specifica che resta ferma per tali soggetti la possibilità di avvalersi della rateizzazione in 24 mesi prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Pertanto i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa potranno versare il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in 24 rate mensili di pari importi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La norma prevede, infine, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Al comma 2 si stabilisce che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca del comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, relativo alle imprese dei territori colpiti da eventi sismici, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

Al comma 3 si prevede che i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 siano stabiliti, nel limite delle risorse disponibili, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Il comma 4 reca disposizioni finanziarie con l'individuazione delle necessarie risorse.

Articolo 5 (*Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici*). Nel rapporto sulle « Indicazioni operative per la gestione

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia » dell'Istituto superiore di sanità del 28 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di prevenzione competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 nell'ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti.

Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo per COVID-19 per il quale il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, l'articolo in esame prevede che il genitore, sia dipendente del settore privato sia del pubblico, possa optare, alternativamente all'altro genitore, per la richiesta di lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio.

La misura principale prevista al comma 1 cui il genitore dipendente può fare ricorso è il lavoro agile, la cui applicazione avverrà nella misura in cui la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile e dunque sia compatibile con le previsioni specifiche del lavoro pubblico (articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e del lavoro privato (articolo 90 del medesimo provvedimento).

Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile si potrà far ricorso al congedo disciplinato dai commi 2 e 3.

Nello specifico, il genitore potrà chiedere il congedo, astenendosi dall'attività lavorativa, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calco-

lata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si prevede, inoltre, che il congedo e l'indennità non spettano qualora uno o entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Al comma 4 si stabilisce, altresì, che nei giorni in cui uno dei genitori fruisce di una delle suddette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non possa chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. La *ratio* della norma, infatti, è di garantire al minore sottoposto ad una misura di quarantena presso il proprio domicilio di essere accudito quotidianamente da almeno uno dei genitori, il quale potrà legittimamente alternarsi, fruendo delle misure previste da questo articolo, con l'altro genitore. Allo stesso tempo, però, contrasterebbe con l'intento della disposizione che entrambi i genitori si avvalessero delle misure previste contemporaneamente e negli stessi giorni al fine di accudire il figlio. Per questa ragione la disposizione prevede che la presenza comunque in casa di uno dei genitori dovuta a mancanza di attività lavorativa per qualunque motivo o al fatto che già svolge attività in modalità agile ad altro titolo e salvo che non vi sia un legittimo impedimento a prendersi cura del figlio, preclude all'altro genitore il diritto di richiedere le misure in oggetto.

Al comma 5 si pone, inoltre, un limite temporale stabilendo che il beneficio di cui all'articolo in esame può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

I commi da 6 a 9 recano le disposizioni finanziarie e la relativa copertura. In particolare, il comma 6 stabilisce che il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020; il comma 7 destina per l'anno 2020 le risorse necessarie a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono del beneficio; il

comma 8 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7; il comma 9 stabilisce che le Amministrazioni provvedano alle attività di cui al presente articolo con le risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 (*Entrata in vigore*) disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

La disposizione, al **comma 1** stabilisce che le risorse di cui all'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

Il **comma 2**, poi, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome almeno di una quota delle risorse previste dal comma 1 per il finanziamento di servizi trasporto aggiuntivi prevede che ciascuna Regione o Provincia Autonoma possa attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50% delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata di cui al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse del citato decreto MIT/MEF non tiene conto dei servizi aggiuntivi, al fine di consentire una ripartizione delle risorse in linea con le effettive esigenze degli enti territoriali viene previsto che con il decreto di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 nonché alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto pubblico locale e regionale connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, senza determinare alcuna variazione all'ammontare complessivo delle stesse.

ART. 2 (Disposizioni in materia di trasporto scolastico)

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto scolastico connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, nonché di quelle che



saranno attribuite a valere sull'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, senza determinare alcuna variazione all'ammontare complessivo delle stesse.

ART. 3 (Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

La disposizione, ai **commi 1 e 2**, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento);
- quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne);
- e quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 (finalizzate al pagamento da parte dello Stato di canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969).

Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'INAIL per il programma di investimento scuole innovative e poli dell'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli d'infanzia.

Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impegno contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse (cap. 4248) che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL.

Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il **comma 3** destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e



all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

ART. 4 (Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

La disposizione al **comma 1** differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Viene altresì precisato che gli stessi soggetti potranno versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 con la rateizzazione disposta dall'articolo 92 del presente decreto-legge e che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria per quanto riguarda i versamenti dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 4 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno.

Con riferimento agli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 8,1 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno.

Con riferimento agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro. Con la norma in esame tali entrate sarebbero versate entro il 21 dicembre del corrente anno.

Ai **commi da 2 a 4**, al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, agricole e della pesca nel Comune di Lampedusa e Linosa, pregiudicate a seguito dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, prevede la possibilità di concedere alle imprese interessate le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 123/2019, consistenti in mutui agevolati della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, o, in alternativa, in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in questione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Per le finalità di cui alla presente norma è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



ART. 5 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

Nel Rapporto sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di Prevenzione competente della ASL territorialmente competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell’ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena, la disposizione prevede che costoro possano optare, alternativamente per il lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio. Tale congedo, che si aggiunge a quelli già previsti, in via straordinaria dall’articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è retribuito nella misura del 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio è riconosciuto nell’ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 50.000 casi con riferimento a lavoratori dipendenti del settore privato, tenuto conto di un periodo di quarantena di circa 15 giorni. In ogni caso, la previsione di cui ai commi 2 e 3 secondo cui il genitore lavoratore - qualora sia posto in quarantena il figlio minore ma non anche il genitore - possa astenersi dal lavoro ricevendo un’indennità pari al 50% della retribuzione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ove riferita a un lavoratore del settore pubblico, ma determinandosi solo una disfunzione sotto il profilo organizzativo della PA, con esclusione del solo settore scolastico dove necessariamente andrà garantita la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

La disposizione contenuta nel **comma 1** non prevede oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 6**, primo periodo, comportano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l’anno 2020 (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) alla cui copertura si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità anche tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 7** destina risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui al comma da 2 a 6. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi - tiene conto della platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: numero di figli in età 0-14; incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14; indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione della riapertura delle scuole; durata della quarantena.



Il **comma 8** riporta la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 9** dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività saranno svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della stessa amministrazione

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

08 SET. 2020

Il Presidente del Consiglio dello Stato



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto per misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e avvio anno scolastico														
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbriscigno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
3	1	Misure a favore dell'avvio e dello svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021	§	c	3,00	6,00		3,00	6,00			3,00		6,00
3	2	Riduzione delle somme da corrispondere a INAIL - Canoni di locazione previste dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 208/2015	§	c	-1,50			-1,50				-1,50		
3	2	Riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 205/2017 - Scuole inativate - contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	§	c	-1,50	-1,50		-1,50	-1,50			-1,50		-1,50
3	2	Riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 - Poli per l'infanzia - somme da corrispondere all'INAIL	§	c		-4,50			-4,50					-4,50
4	2	Concessione di mutui agevolati o altre forme di agevolazione alle imprese del settore turistico e del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123	§	c	0,50	0,50		0,50	0,50			0,50		0,50
4	4	Riduzione Tabella A - MEF	§	c	-0,50	-0,50		-0,50	-0,50			-0,50		-0,50
5	3	Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti i cui figli conviventi sono sottoposti a quarantena obbligatoria eseguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - Prestazioni	§	c	30,00			30,00				30,00		
5	3	Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti i cui figli conviventi sono sottoposti a quarantena obbligatoria eseguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - Contribuzione figurativa	§	c	20,00									
5	7	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici	§	c	1,50			1,50				1,50		
5	7	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici - effetti riflessi	§	t/c				0,73				0,73		
5	8	Riduzione dello stanziamento per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - Prestazione	§	c	-34,50			-30,90				-30,90		
5	8	Riduzione dello stanziamento per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - contribuzione figurativa	§	c	-20,00									
TOTALE ENTRATE					e	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
TOTALE SPESE					s	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO					s	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020.

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli studenti, nonché per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per imprese a Lampedusa e Linosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per i beni e le attività culturali e per il turi-

simo, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo *ante* COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di trasporto scolastico)

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Articolo 3.

(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manu-

tenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-*octies* del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Articolo 4.

(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 5.

(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE